

COMUNE DI LACCO AMENO



020190005900

PROTOCOLLO GENERALE

UO: PM

PROT. N. 0005900/I del 24/05/2019

COMUNE DI LACCO AMENO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Spedizione
Prot. n° _____
Data _____

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 14 del 14.05.2019

Oggetto: Regolamento di Polizia Urbana - Approvazione.

L'anno **duemiladiciannove** e questo giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **19,50** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 08.05.2019, prot. n. 5288, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco, sig. Giacomo Pascale.

Dei consiglieri comunali sono presenti n°10 ed assenti sebbene invitati n°3 come segue:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Pascale Giacomo	SI	-
2	Zavota Giovangiuseppe	SI	-
3	De Siano Michele	SI	-
4	Di Meglio Antonio	-	SI
5	Calise Ciro	SI	-
6	Vespoli William	SI	-
7	Monti Antonio	SI	-
8	Castagna Salvatore	-	SI
9	Mennella Leonardo	SI	-
10	Monti Carmine	SI	-
11	De Luise Aurelio	SI	-
12	De Siano Giovanni	SI	-
13	D'Orio Antonio	-	SI
Totale		dieci	tre

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

.....

Con la partecipazione del Segretario comunale, **dott. Francesco Ciampi**.



Il Sindaco Presidente, ringrazia anticipatamente il Consigliere Leonardo Mennella ed il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Raffaele Monti per il lavoro svolto, e pone in discussione il settimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Regolamento di Polizia Urbana - Approvazione.*"

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Leonardo Mennella, che procede alla lettura della proposta agli atti, redatta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, relazionando sull'argomento. Continuando il Consigliere Leonardo Mennella dichiara che il regolamento andava adeguato, in quanto il precedente risaliva al 1974 e sottolinea che un importante passo avanti consiste nell'adeguamento al cosiddetto Decreto Minniti con l'introduzione del DASPO urbano.

Il Consigliere Leonardo Mennella riferisce che il DASPO urbano consiste nell'allontanamento dal territorio comunale per chiunque si rende colpevole di aver limitato "la libera accessibilità e fruizione" del luogo urbano e che, con la proposta agli atti, si è inteso estendere questo tipo di provvedimento anche nei confronti di chi, nel tempo, a seguito di una reiterata condotta, si è reso colpevole di abbandono di rifiuti nel territorio comunale. Continuando rappresenta che questo regolamento è un elemento di fondamentale importanza per un comune a vocazione turistica.

Interviene il Consigliere Carmine Monti il quale chiede quali sono le condotte da ritenersi meritevoli di DASPO.

Il Consigliere Leonardo Mennella riferisce che sono meritevoli di DASPO tutte quelle condotte che creano ostacolo alla libera fruibilità di talune aree, individuate come aree sensibili, all'interno del regolamento di polizia urbana.

Prende la parola il Consigliere Aurelio De Luise, il quale chiede che il Comando Vigili intervenga in riferimento alle occupazioni di suolo pubblico.

Successivamente, il Sindaco, constatato che nessun altro Consigliere prende la parola, ai voti ogni singolo articolo del Regolamento. Il Consiglio comunale procede alla relativa votazione.

- **Art. 1** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 2** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 3** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 4** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 5** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 6** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 7** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 8** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 9** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 10** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 11** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 12** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
- **Art. 13** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);

- 
- **Art. 39** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 40** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 41** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 42** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 43** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 44** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 45** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 46** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 47** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 48** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 49** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 50** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 51** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 52** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 53** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 54** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 55** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 56** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 57** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);
 - **Art. 58** – Voti Favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0
Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);

Infine il Sindaco presidente pone ai voti il regolamento nella sua interezza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta a firma del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, avente ad oggetto “*Regolamento di Polizia Urbana - Approvazione.*”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LETTO il Regolamento di polizia urbana, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;



VISTO l'esito della votazione avutasi articolo per articolo;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione della citata proposta nella sua interezza;

VISTO l'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti favorevoli: 8 (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0 Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare nella sua interezza il Regolamento di polizia urbana, composto da n. 58 articoli, di cui alla proposta a firma del Responsabile di Polizia Municipale, che qui si intende riportata e trascritta, e che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che con l'approvazione del presente regolamento sono da intendersi sostituite le disposizioni approvate con il precedente regolamento di polizia urbana, approvato con delibera di G.M. n. 238 del 14.12.1977 ed adottato con delibera di C.C. n. 3 del 14.3.1980;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con voti favorevoli: 8. (gruppo di maggioranza - Aurelio De Luise); Voti Contrari: 0 Astenuti: 2 (Carmine Monti, Giovanni De Siano);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Comando Polizia Municipale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento di Polizia Urbana – Approvazione

Il sottoscritto Dr. Raffaele Monti, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale propone il seguente schema di deliberazione:

Premesso:

- Che il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita della popolazione al fine di salvaguardare la civile convivenza, la sicurezza e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- Che ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), compete al comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adottare regolamenti nelle materie di propria competenza;
- Che il vigente Regolamento di Polizia Urbana è stato approvato con delibera di G.M n. 238 del 14.12.1977 ed adottato con delibera di C.C. n. 3 del 14.3.1980, per cui necessita di essere modificato ed adeguato in considerazione delle modifiche legislative intervenute e delle mutate condizioni sociali che regolano i rapporti di convivenza all'interno delle comunità locali;
- Che dal punto di vista legislativo il D. L. 20 febbraio 2017, n°14 convertito, con modificazioni, in Legge 18 aprile 2017 n°, 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", e successivamente integrato e modificato dal D.L. 4 ottobre 2018 n°113, convertito, con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n°132, nell'ambito degli strumenti e degli interventi volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha aggiunto il comma 7 *ter* all'art. 50 del Decreto Legislativo n°267/2000, che consente ai comuni di adottare regolamenti in relazione alla necessità di disciplinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e dei turisti nei comuni a vocazione turistica, anche intervenendo in materia di vendita, anche per asporto e di bevande alcoliche e superalcoliche;
- Che il legislatore ha espressamente inglobato il "decoro urbano" nel più ampio concetto della sicurezza urbana intesa come "*il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di*



Comando Polizia Municipale

Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni” come previsto dall’art. 4 D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017.

Rilevato, altresì, che il richiamato D. L. n°14/2017, convertito con L. n. 48/2017 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 4 ottobre 2018 n°113, convertito, con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n°132:

- Attribuisce al Sindaco un più incisivo potere di intervento come descritto nella nuova formulazione degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000;
- Contiene una serie di misure (ordine di allontanamento e cd. DASPO Urbano) ritenute idonee tenuto conto della finalità di tutela della sicurezza e del decoro urbano;
- Prevede espressamente che i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, presidi sanitari complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali le condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle stesse sono soggette, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, anche alle misure di cui sopra;

Visto l’allegato schema di regolamento comunale, composto da n° 58 articoli;

Dato atto che il testo proposto prevede disposizioni generali necessarie a chiarirne le finalità e disposizioni di dettaglio delle singole fattispecie adeguandole ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni con la determinazione del quantum delle sanzioni amministrative e delle fattispecie in cui applicare il c.d. ordine di allontanamento;

Ritenuto, pertanto, questo nuovo regolamento di Polizia Urbana, un valido strumento per favorire e migliorare la civile convivenza per i cittadini e turisti del comune di Lacco Ameno;

Visti:

- Il Decreto Legislativo n°267/2000- Testo unico degli Enti Locali;
- L’art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N°267/2000 che prevede in capo al Consiglio Comunale l’approvazione dei Regolamenti;
- Il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 c.1 D.Lgs. 267/2000 attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. N°267/2000, la presente proposta di deliberazione non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

L’approvazione, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n°267/2000, l’allegato schema di “Regolamento di Polizia Urbana” all’approvazione del Consiglio Comunale.

Il Responsabile della Polizia Municipale

Comandante della P.M.

Magg. Di. Raffaele Monti



COMUNE DI LACCO AMENO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	5
Art. 2 – Definizioni.....	5
Art. 3 – Vigilanza.....	6
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO.....	7
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'.....	7
Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità	7
Art. 5 – Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza dove opera l’ordine di allontanamento e la limitazione degli orari di somministrazione e vendita di alcolici da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell’art. 9 del testo del Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017 così come modificato dalla Legge di conversione n. 48/2017.....	8
Art. 6 - Divieto di occupazione del suolo aperto all’uso pubblico.....	8
Art. 7 - Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione.....	9
Art. 8 – Procedure per l’adozione dell’ordine di allontanamento.....	9
Art. 9 - Prevenzione dei danneggiamenti.....	10
Art. 10 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia	10
Art. 11 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.....	10
Art. 12 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi.....	10
Art. 13 – Articoli pirotecnici e fuochi d’artificio.....	11
Art. 14 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.....	11
Art. 15 - Trasporto di oggetti pericolosi	11
Art. 16 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica.....	11
Art. 17 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.....	12
Art. 18 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali.....	12
Art.19 – Colonie feline	12
Art. 20 - Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale	13
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO.....	13
Art. 21 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro	13
Art. 22 - Attività di carico e scarico di merci e materiali	13



Art. 23 - Divieto di inzaccherare.....	13
Art. 24 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere	13
Art. 25 - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	14
Art. 26 - Attività proibite e uso del suolo pubblico.....	15
Art. 27 – Attività proibite nei luoghi destinati alla balneazione.....	15
Art. 28 - Recinzione e manutenzione terreni.....	15
Art. 29 - Tende, insegne, mostre, targhe e monumenti.....	15
Art. 30 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri	16
Art. 31 - Giardini, aree verdi e fontane.....	16
Art. 32 - Pulizia fossati.....	16
CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE.....	17
Art. 33 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.....	17
Art. 34 - Rumori e schiamazzi per le strade.....	17
Art. 35 - Disturbo procurato da detenzione di cani o altri animali.....	17
Art. 36 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto.....	17
Art. 37 - Abitazioni private.....	17
Art. 38 - Strumenti musicali.....	18
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	18
Art. 39 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.....	18
Art. 40 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.....	18
Art. 41 - Obbligo di vendita delle merci esposte	19
Art. 42 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada.....	19
Art. 43 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune.....	19
Art. 44 - Mestieri ambulanti e altre attività.....	19
Art. 45 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti	19
Art. 46 - Raccolta stracci o altri oggetti.....	19
Art. 47 – Commercio in forma itinerante.....	20
Art. 48 – Divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni.....	20



Art. 49 - Contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.....	20
Art. 50 – Misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva..	20
Art. 51 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	21
TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE.....	21
Art. 52 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità.....	21
Art. 53 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori.....	21
TITOLO IV - RIMESSA IN PRISTINO, DIFFIDA AMMINISTRATIVA, PATTI DI COLLABORAZIONE E SANZIONI.....	22
CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO.....	22
Art. 54 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.....	22
Art. 55 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.....	22
CAPO II - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI.....	22
Art. 56 - Sistema sanzionatorio	22
Art. 57 - Sanzioni e procedure di ricomposizione.....	23
Art. 58 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.....	24

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.
2. Per “**polizia amministrativa locale**” si intende, l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definiscono:
 - a) “**ambiente urbano**” l'insieme delle relazioni complesse che intercorrono tra le componenti sociali, urbanistiche, fisiche e biologiche della città. L'equilibrio tra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse realtà sociali e diverse generazioni, serve a garantire le condizioni ideali di vita;
 - b) “**arredo urbano**” l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce all'abitabilità dello spazio pubblico e privato come panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cancellate, recinzione ecc.; alla viabilità e alla segnaletica come semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori ecc.; ai sistemi di illuminazione pubblica lampioni, fari ecc..
 - c) “**artisti di strada**” coloro che, non essendo soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., svolgono attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l'impiego di palcoscenico, di platea, di apprezzabili attrezzature ed esprimono la loro arte tramite espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e di intrattenere i passanti senza pretendere alcun compenso, ma avvantaggiandosi di eventuali offerte spontanee degli spettatori (es. giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti ecc.);
 - d) “**assistenza alle persone**” il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati;
 - e) “**campeggio**” l'installazione di una tenda per dimorarvi anche temporaneamente oppure la sosta con autoveicolo, autocaravan o caravan fuori dalle apposite aree attrezzate con attendamento e/o presenza di tavoli, sedie, fornelli ecc. e/o con il veicolo che emette deflussi propri e/o occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo;
 - f) “**convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro**” tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie



attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

g) **“educazione alla legalità”** le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;

h) **“fruizione di beni comuni”** il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;

i) **“mediazione sociale”** l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;

j) **“mestiere ambulante”** (ex art. 121 T.U.L.P.S.) l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa ma senza vendita di merce;

k) **“pubblica decenza”** bene tutelato dal legislatore che regola, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni comportamento, espressione o scritto contrario alle norme di riserbo e convenienza sociale;

l) **“pubblica quiete e tranquillità delle persone”** la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

m) **“pubblica incolumità”** l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

n) **“spazi e aree pubbliche o a uso pubblico”** luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo e/o su cui non sia esercitato alcun uso esclusivo;

o) **“utilizzo di beni comuni”** l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione;

p) **“sicurezza urbana”** *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”* come previsto dall'art. 4 D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017.

Art. 3 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, ai componenti del Corpo di Polizia Municipale e agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, agli agenti ambientali, ai dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) previste dalla legge regionale.

2. Possono essere attribuite in via accessoria le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti di associazioni o ad individui selezionati previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale.

3. Il personale indicato al comma 1 può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Inoltre, il personale indicato al comma 1 può anche procedere all'accertamento delle violazioni mediante acquisizione di segnalazioni da parte di cittadini supportate da rilievi fotografici, documentazione audiovisiva o altre forme descrittive.



TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali e, per quanto di competenza, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, è fatto divieto a chiunque di causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, e di creare turbativa e/o causare molestie o disturbo.

3. In particolare è vietato:

a) sedersi o sdraiarsi per terra in luoghi diversi da parchi, giardini pubblici ed argini, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione, utilizzare in modo improprio attrezzature predisposte per la seduta delle persone o altri manufatti pubblici, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio, o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;

b) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione;

c) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;

d) mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore o abbigliamento atto a coprire il corpo in minima parte;

e) bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo;

f) esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi o terrazze, o altri luoghi prospicienti le vie o piazze del centro storico, abiti, biancheria e simili;

g) fissare o appoggiare ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, alle alberature pubbliche, ai pali di sostegno della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo o fissare e appoggiare velocipedi ovunque intralcino la circolazione pedonale o veicolare, danneggino monumenti, alberi o manufatti;

h) effettuare su tutto il territorio comunale la raccolta di firme e/o di fondi, anche previa offerta al pubblico di merce, se non preceduta dall'invio, almeno 8 giorni prima della raccolta, di apposita comunicazione al Sindaco del Comune di Lacco Ameno, corredata di copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione organizzatrice o promotrice della raccolta. Copia della documentazione attestante l'avvenuto invio della comunicazione dovrà essere tenuta presso il luogo della raccolta ed esibita alla Polizia Locale e ad ogni altro Organo di polizia quando richiesto;

i) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

3. Per particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pacifica convivenza civile il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive e non (ad esempio in occasione di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare la vendita/somministrazione/consumo: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale.



Art. 5– Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza dove opera l’ordine di allontanamento e la limitazione degli orari di somministrazione e vendita di alcolici da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell’art. 9 del testo del Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017 così come modificato dalla Legge di conversione n. 48/2017

1. Fermo il rispetto del diritto alla circolazione sancito dall’art. 16 della Costituzione, l’esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto all’integrità fisica e psichica degli altri cittadini, e deve essere consentita l’accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, come ribadito dall’art. 4 del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano di fatto l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità o delle relative pertinenze (così come previsto dall’art. 9 comma 1 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017) o delle aree urbane elencate nel successivo comma 3 (art. 9 comma 3 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017), oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, contestualmente all’accertamento della condotta illecita, potrà essere soggetto all’ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017 integrato e modificato dal D.L. 4 ottobre 2018 n°113, convertito, con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n°132. Tale ordine di allontanamento potrà essere rivolto anche a carico di chiunque si renda autore di reiterati comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017, l’elenco delle strade e le planimetrie allegate al presente regolamento individuano e perimetrano le aree urbane dove si applicano le misure a tutela del decoro di particolari luoghi:

- le aree adiacenti tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze e parcheggi entro un raggio di 300 metri, dove la presenza assidua di giovani, ed in particolare di minori, suggerisce di prestare una particolare attenzione alle frequentazioni e ai comportamenti devianti eventualmente agiti;

- musei e parchi archeologici, complessi monumentali, altri istituti e luoghi di culto e/o cultura, aree adibite a verde pubblico, destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli;

- l’area dell’Ospedale “A. Rizzoli” le seguenti strade, loro pertinenze e parcheggi: Via Fundera, Via IV Novembre, Via Letto di Lava;

- l’area del centro storico ricompresa dal versante ovest al versante est del territorio comunale e precisamente Via Sam Montano, Rione Genala, C.so A. Rizzoli, Piazza S. Restituta, Rione Nesbitt, Via C. Colombo, Via Pannella, Via Roma, Piazza Girardi, Rione De Pretis;

- le aree adiacenti a tutti i pontili, moli e le banchine dell’approdo turistico di Lacco Ameno, nonché le loro pertinenze e parcheggi entro un raggio di 300 metri.

- le principali strade di accesso al Comune, Via Litoranea, Via Circumvallazione e Via Stufe S. Lorenzo caratterizzate da intensi flussi di traffico veicolare.

4. Ai sensi dell’art. 817 Codice Civile e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, sono pertinenze delle infrastrutture destinate alla mobilità, a titolo esemplificativo: i mezzi di trasporto, le aree accessorie alla struttura primaria quali viali d’ingresso, gli spazi e le aree verdi, le scale, le gradinate, i piazzali, i parcheggi a servizio dell’infrastruttura di trasporto, le fermate, le pensiline degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

5. L’allegato di cui al comma 3 assolve anche alle finalità, di definire l’area di limitazione oraria della somministrazione e vendita di alcolici in casi particolari.

6. Fuori dalle aree individuate nell’allegato presente regolamento, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il sindaco interviene con poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7-bis dell’art. 50 del dl. Lgs. N°267/2000.

Art. 6 - Divieto di occupazione del suolo aperto all’uso pubblico

1. Senza l’espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all’uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell’ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.

2. L’occupazione del suolo che, oltre alla mera apertura alla libera circolazione, rientri anche nei beni del

demanio o del patrimonio pubblico, è soggetta a concessione comunale che contempla anche gli oneri, canoni e tributi, connessi alla temporanea sottrazione all'uso generalizzato, della singola porzione di spazio pubblico, di cui il concessionario ha fruizione speciale o esclusiva.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché, delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'occupazione abusiva (priva di autorizzazione o concessione espressa), ovvero meramente lesiva del diritto di circolazione per superamento della superficie concessa o autorizzata, comporta – a carico del trasgressore – la contestazione dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017, nel testo convertito dalla L. n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 7- Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione

1. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.

2. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.

3. La dimostrazione della fisica alterazione o psicologica compulsione della libertà di circolazione va comprovata dall'agente che accerti la violazione, mediante assunzione di sommarie informazioni presso la persona la cui condotta sia stata modificata per effetto dell'azione illecita definita al precedente comma 2.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché, delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017, nel testo convertito dalla L. n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 8 – Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni degli articoli 6 e 7, all'interno delle aree definite a norma del precedente articolo 5 e specificamente individuate nell'allegato al presente regolamento, comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, del d.l. n°14/2017, come convertito dalla legge n°48/2017.

2. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definire a norma dell'art. 5° prescindere dall'attività che eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 2 del d.l. n°14/2017, come convertito dalla legge n°48/2017.

3. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 e 726 del Codice Penale, nonché dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n°114 e dall'art. 7, comma 15-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n°285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree considerate dall'art.5 del presente regolamento.



Art. 9 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ogni frequentatore di luoghi pubblici non deve col proprio comportamento, imbrattare, diminuire la funzionalità o danneggiare le strade, le aree e gli spazi comuni agli edifici, i ponti, le attrezzature, gli arredi, i veicoli pubblici, i monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
2. E' proibito salire o arrampicarsi sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità.
3. E' proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili. E' obbligato in solido con il trasgressore, ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 c. 2 D. Lgs. 507/93, il beneficiario del messaggio pubblicitario/commerciale privo di autorizzazione.
4. È vietato lasciare in sosta velocipedi che si presentano in evidente stato di abbandono. È altresì proibito collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, alberi, monumenti, recinzioni, aiuole o aree verdi o, senza il consenso dell'avente titolo, a proprietà private quali cancelli, serrande e simili poste in adiacenza alla pubblica via. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione.

Art. 10 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.

Art. 11 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. All'interno dei fondi agricoli e fuori dal centro abitato, laddove non sia possibile smaltire il materiale agricolo attraverso metodologie rispettose dell'ambiente come - ad esempio - il compostaggio, la triturazione in loco o non risulti agevole il conferimento presso l'apposito centro di trasferimento dei rifiuti, è consentita la combustione controllata all'aperto del materiale agricolo e forestale non pericoloso risultante da sfalcio, potature o altra attività di manutenzione ordinaria alle condizioni deducibili dalle norme comunitarie, nazionali e locali applicabili in materia, e riportate dall'Ordinanza Sindacale avente ad oggetto "*Combustione controllata all'aperto del materiale agricolo e forestale non pericoloso risultante da sfalcio, potature o altra attività di manutenzione ordinaria*";
2. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, laddove sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
3. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
4. E' fatto, inoltre, divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
5. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche salvo autorizzazione. Nel rispetto delle disposizioni vigenti è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 12 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto a chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica.

Art. 13 – Articoli pirotecnici e fuochi d’artificio

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salva quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile (Cat. F1 ed F2 di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 123/2015), nelle aree pubbliche del Centro Storico cittadino come individuato nella planimetria allegata al presente atto regolamentare.
2. Al di fuori delle suddette aree del Centro Storico, l'utilizzo di articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune di Lacco Ameno;
3. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Lacco Ameno in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.
4. E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento
5. Le violazioni di cui sopra comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 14 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 15 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. E' fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, pericolo per la collettività.
2. E' fatto divieto d'attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.

Art. 16 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento urbanistico edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico e privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi.
2. Al fine di garantire l'igiene, la prevenzione incendi e la stabilità degli immobili gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi, della tipologia degli oggetti detenuti. E' altresì obbligatorio conservare e mantenere in condizione di pulizia e decoro i muretti e cancelli di recinzione, le targhette relative ai numeri civici, ai numeri interni e le targhe riportanti i dati dell'amministratore di condominio.
3. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Qualora si accerti la corresponsabilità del proprietario o detentore a qualunque titolo dei beni destinati all'attività lavorativa i macchinari e le attrezzature potranno essere sequestrati. Il Sindaco può disporre con specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora ovvero per i locali abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.



4. Gli edifici e le aree in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5. Il Comune procederà a diffidare i proprietari e/o i locatari che non rispettino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, invitandoli ad adeguarsi entro un termine congruo e copia del provvedimento di diffida sarà affisso sull'ingresso dello stabile. Contestualmente viene data comunicazione al proprietario e/o locatario che in caso di mancato adempimento si procederà d'ufficio imputando ai medesimi le relative spese.

Art. 17 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.

2. Nei luoghi pubblici o privati è fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero di causare la caduta di terra o l'emissione di polveri ad esempio sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art. 18 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o il detentore di un cane, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, ha l'obbligo:

a) di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 quando si trova in luogo pubblico o aperto al pubblico;

b) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane sia in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali sia a seguito di semplice richiesta delle autorità competenti. E' sempre obbligatoria sui mezzi pubblici di trasporto. Si considera come privo di museruola il cane che la porta in modo non corretto o che, sebbene ne sia munito, riesca comunque a mordere;

c) di detenere le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere e/o rimuovere gli escrementi e di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 non si applicano le disposizioni lett. a) e b) per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, in base a certificazione del medico veterinario o in quanto appartenenti alle razze elencate in provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, è vietato ai soggetti indicati negli stessi provvedimenti nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero la loro sottoposizione a doping così come definito all'art. 1 cc 2 e 3 della L. 376/2000. Chiunque possieda un animale di cui sopra, nonché il proprietario di cane dichiarato a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa specifica per la responsabilità dei danni causati a terzi. In caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa, sentito anche il Servizio veterinario, si può procedere a sequestro amministrativo del cane, che sarà restituito al proprietario solo a seguito di stipulazione e attivazione della stessa. Le spese per la custodia, il mantenimento e la cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.

3. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

4. I cani devono essere tenuti in modo da non oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

Art.19 – Colonie feline

1. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:

a) Richiedere l'accreditamento all'ufficio competente del Comune che provvederà a rilasciare apposita autorizzazione all'alimentazione e alla cura dei gatti. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata, è subordinato al consenso del proprietario.

- 
- b) Consegnare all'ufficio competente del comune di Lacco Ameno ed al servizio veterinario della ASL, il censimento della colonia di propria competenza, provvedendo a trasmettere il numero dei gatti che la compongono ed i relativi dati identificativi; il censimento deve essere costantemente essere aggiornato del numero dei gatti presenti in colonia e delle loro condizioni di salute.

Art. 20 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio per i passanti.
2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
3. Per particolari esigenze di sicurezza, di decoro e di rispetto della pacifica convivenza civile, il Sindaco può con propria ordinanza vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, oppure possano arrecare disturbo e senso di insicurezza, o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 21 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. E' fatto divieto a chiunque di causare col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o compiere atti contrari alla pubblica decenza.
3. E' fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. E' fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, nonché all'effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 22 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, i soggetti interessati al carico, allo scarico o al trasporto devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia. Obbligato in solido è il destinatario della merce cui compete a propria cura e spese la pulizia in caso d'inadempienza dei soggetti di cui sopra. In caso di rifiuto o inottemperanza all'obbligo di ripristino si procederà ai sensi degli artt. 54 e 55.

Art. 23 - Divieto di inzaccherare

1. I conducenti dei veicoli in presenza di pozzanghere, fanghiglia dovranno tenere un comportamento tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare o inzaccherare i pedoni e i ciclisti.

Art. 24 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o ad uso pubblico e in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori intimando sul verbale di accertamento l'immediato ripristino dei luoghi e procedere al sequestro delle attrezzature utilizzate. In caso di rifiuto o inottemperanza all'obbligo di ripristino, si procederà ai sensi degli artt. 54 o 55 del presente Regolamento;
- c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- d) salire in piedi o utilizzare in modo improprio le panchine, sedersi o sdraiarsi anche per dormire sui monumenti e sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, quando il fatto sia contrario al decoro urbano o limiti il libero utilizzo degli spazi pubblici ovvero la loro fruizione;
- e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi, pericolosi o indecorosi nei confronti degli altri per l'elevato tono di voce, l'atteggiamento aggressivo o petulante o questuante che causi disturbo alle persone impedendo, di fatto, la fruizione degli spazi da parte dei cittadini;
- f) vendere merci e/o offrire servizi abusivamente o non rispettando le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti anche con grida o altri comportamenti molesti come ad esempio la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecita ai sensi dell'art. 57 comma 11;
- g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali, salvo che nei luoghi autorizzati o privati;
- h) somministrare/abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (*columbalivia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione dei luoghi autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- i) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i cestini per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori, utilizzare i cestini stradali per conferire rifiuti urbani o speciali, o non rispettando le modalità di conferimento individuate dall'Amministrazione Comunale;
- j) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- k) nelle aree verdi pubbliche** enelle zone individuate dalla Giunta Comunale è **vietato consumare o detenere a scopo di consumo** bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo o di altra tipologia, al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati e fatte salve le modalità di somministrazione contenute in regolamenti e/o in autorizzazioni temporanee.
- Gli organi di vigilanza possono disporre il sequestro dei contenitori ai sensi dell'art. 57 comma 11;
- l) usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico;
- m) imbrattare o danneggiare, effettuare scritte o disegni, su monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura delle scritte abusive sugli immobili comunali o demaniali e a sostenerne le relative spese, quando non sia possibile porle a carico dei trasgressori.

Art. 25 - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, è vietato:
- a) assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n.309/1990.
- b) compiere atti preparatori o anche solo atti che preludono all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.
2. Qualora il comportamento agito impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità, o nelle relative pertinenze, oppure delle aree a tutela del decoro individuate all'art. 5 del presente regolamento, verrà altresì ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 26 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
2. E' fatto divieto agli artisti di strada, durante le loro esibizioni, stazionare nello stesso posto per un periodo continuativo superiore alle 2 ore. L'eventuale spostamento, dopo il periodo temporale anzidetto, non potrà avvenire a meno di 200 metri lineari di distanza dal punto precedente. L'attività è comunque sempre vietata:
 - a) davanti all'entrata di chiese o altri edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali e in prossimità delle scuole negli orari di attività;
 - c) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale, fatto salvo la possibilità di ottenere autorizzazione dall'Amministrazione Comunale;
 - d) dalle ore 22 alle ore 9 su tutto il territorio eccetto che nelle manifestazioni autorizzate.
3. E' vietato in tutto il comune l'accattonaggio petulante e molesto o con l'utilizzo di minori. Inoltre, lungo le strade del centro storico, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, nelle zone adiacenti all'ospedale, e socio-sanitarie pubbliche e private, nelle aree di sosta a servizio di strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità. Per tali violazioni è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi derivanti da attività illecita ai sensi dell'art. 52 comma 14.
4. E' sempre vietato collocare qualsiasi oggetto o manufatto sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione. Per tale violazione è prevista anche la sanzione accessoria della rimozione immediata dell'occupazione abusiva.

Art. 27 – Attività proibite nei luoghi destinati alla balneazione

1. Fermo restando quanto previsto dalle ordinanze della Capitaneria di porto in materia, nelle zone frequentate dai bagnanti è vietato:
 - a) fare giochi che rechino disturbo;
 - b) usare apparecchi per la riproduzione sonora ad alto volume;
 - c) occupare totalmente la pavimentazione senza lasciare un varco di transito per i pedoni e carrozzine;
 - d) usare ombrelloni, sdraio, tavoli, sedie e simili quando questi, per la conformazione del luogo, creino intralcio agli altri bagnanti;
 - e) occupare gli accessi al mare predisposti (scalette, scivoli e similari);
 - f) usare detergenti di qualsiasi natura, sia sotto le docce pubbliche che in aree in cui gli scarichi finiscano direttamente a mare;
2. In ogni caso i bagnanti dovranno favorire l'accesso al mare delle persone disabili.

Art. 28 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici o di percorsi pedonali o ciclabili.
3. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi in sé o per come sono impiegati.

Art. 29 - Tende, insegne, mostre, targhe e monumenti.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento urbanistico edilizio e dal Regolamento Comunale in materia di mezzi pubblicitari e insegne, la collocazione o la modificazione di fari, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

3. Gli oggetti e arredi di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenuti puliti e mantenuti in buono stato e, in caso d'inosseranza del presente obbligo, decade il titolo autorizzatorio. Si procederà alla rimozione delle opere non autorizzate ai sensi degli artt. 54 e 55 del presente regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale può apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 30 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici e delle aree prospicienti, o nei casi in cui non provvedano spontaneamente i proprietari, il Sindaco, con propria ordinanza, su proposta dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. E' inoltre vietato:

a) esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati in vista al pubblico;

b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà.

Art. 31 - Giardini, aree verdi e fontane

1. Nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

a) cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;


c) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;

d) al di fuori delle aree appositamente attrezzate o destinate utilizzare pattini a rotelle, skateboard o altri acceleratori di andatura in modo da arrecare danno o pericolo agli altri utenti.

5. Nelle fontane e in genere in qualsiasi superficie acquea pubblica è vietato fare il bagno, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, immergere oppure lavare oggetti o animali, gettarvi cose.

Art. 32 - Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.



2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 33 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. E' fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, avendo riguardo soprattutto all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. Va comunque tenuto conto della barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
4. Il Comune di Lacco Ameno riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali".

Art. 34 - Rumori e schiamazzi per le strade

1. E' fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
2. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 350 Reg. d'es. C.d.S. nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 35 - Disturbo procurato da detenzione di cani o altri animali

1. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti che superino la normale tollerabilità.
2. Dovrà, altresì, mantenere le condizioni d'igiene evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori. Gli agenti, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore dell'animale, gli intimano di far cessare nell'immediato le condizioni di disturbo e procedono, altresì, ad inviare la segnalazione all'ASL.

Art. 36 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto

1. E' fatto divieto in qualsiasi luogo del territorio comunale, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi.

Art. 37 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, che superino la normale tollerabilità fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico e gli utensili per le piccole manutenzioni che producono rumore o vibrazioni, se i rumori si percepiscono all'esterno dell'abitazione, non devono essere utilizzate dalle



ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Per le altre attività lavorative rumorose si rinvia integralmente alle disposizioni specifiche contenute nell' "Ordinanza Sindacale per la Disciplina delle Attività Rumorose".

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini secondo la normale tollerabilità.

Art. 38 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00 se i suoni si percepiscono dalle abitazioni vicine.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 39 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi, bar e ristoranti anche durante le ore in cui questi non sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 40 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa autorizzata ed esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

3. Su tutto il territorio comunale:

a) i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti e in ordine.

b) è vietato lasciare le vetrine e/o gli ingressi degli esercizi commerciali e pubblici, salvo quelli ove sono effettivamente in corso lavori edili regolarmente consentiti, in condizioni poco decorose ed in particolare "occultate" con carta da imballaggio, cartoni, manifesti, cartelli pubblicitari, tendaggi ed altro materiale di vario genere;

c) i titolari degli esercizi commerciali, ristoranti, bar che durante la stagione autunnale ed invernale effettuano un periodo prolungato di sospensione delle attività, al fine di assicurare il decoro e l'immagine turistica del comune di Lacco Ameno sono tenuti a mantenere, dalla data di chiusura fino a quella di riapertura per la nuova stagione turistica di ogni anno, le vetrine illuminate fino alle ore 21.00, nonché "allestite" con i prodotti abitualmente commercializzati o eventualmente tamponate attraverso pannelli/pellicole uniformati che riproducono immagini suggestive del territorio comunale e delle sue eccellenze storiche e culturali secondo il modello approvato e fornito, a richiesta, dall'Amministrazione comunale.



Art. 41 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita e delimitare l'esposizione.

Art. 42 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
4. E vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono sempre essere sollevati dal suolo.

Art. 43 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 44 - Mestieri ambulanti e altre attività

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 47 del regolamento, l'esercizio di mestieri ambulanti o altre attività nell'ambito del territorio comunale non è consentito, salvo espressa autorizzazione comunale in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, in cui l'Amministrazione comunale può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Art. 45 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 46 - Raccolta stracci o altri oggetti

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura di svuotare periodicamente i raccoglitori, in modo che non si creino situazioni indecorose di accumulo di materiale fuori dagli stessi. Durante le operazioni di raccolta o sgombero non devono crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 47 – Commercio in forma itinerante

1. In attuazione delle disposizioni normative in materia (art. 28 c. 16 D.Lgs. n. 114/98) è vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante mediante soste o fermate sull'intero territorio comunale.
2. In applicazione delle disposizioni regionali in materia (art. 56 c. 2 L.R. 6/2004) è disposta la confisca delle merci e delle attrezzature a partire dalla seconda violazione dei divieti previsti al comma 1. Alla seconda violazione consegue altresì la sospensione dell'attività di vendita per un periodo fino a venti giorni (art. 29 c. 3 D.Lgs. n. 114/98).
3. **Su tutto il territorio comunale** è vietato detenere per la vendita articoli e merci contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscono il normale acquisto personale. In tali ipotesi è sempre disposta la confisca della merce a qualsiasi titolo offerta.

Art. 48 – Divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni.

1. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, su tutto il territorio comunale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in sede fissa, è vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dal D.Lvo n. 114/98 (per i venditori abusivi) che dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).

Art. 49 - Contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Municipale e altre Forze dell'Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura di merce contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

Art. 50 – Misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 47 comma 3 del presente regolamento, al fine di rafforzare le misure di contrasto all'abusivismo commerciale nelle zone soggette a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017 e individuate dall'art. 4 del presente regolamento, sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio fiori, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altri piccoli prodotti) verosimilmente destinata alla vendita irregolare, realizzati con le seguenti modalità:
 - a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie, a seguito di opportuni rilievi degli agenti che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto e/o conservazione e/o scarico merci oppure di verifica che il veicolo direttamente e immediatamente funga da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, alla rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo;
 - b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;
 - c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 51 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, il lancio, la distribuzione e la diffusione di volantini e materiale pubblicitario, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo, devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'ufficio Attività Produttive e al Comando di Polizia Locale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata con specifici provvedimenti del competente ufficio comunale.
5. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione al competente ufficio comunale, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
6. E' sempre vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
7. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso in cui non sia possibile identificare il trasgressore, le sanzioni per le violazioni del presente articolo saranno a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario, come obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 507/93.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 52 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto ai servizi sociali presso la sede degli uffici comunali. Con successiva deliberazione della Giunta comunale saranno previste le fattispecie di competenza della Polizia Municipale.
2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta, a richiesta di parte, in quei conflitti per i quali nessuna delle parti interessate abbia richiesto l'azione penale, se il fatto è procedibile a querela, o non siano stati commessi fatti illeciti procedibili d'ufficio.
3. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 (come modificato dall'art. 16 L.R. 8/2014) l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 53 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. Fatte salve le disposizioni di leggi statali e la normativa regionale in materia, nonché le disposizioni operative di servizio del Comando di Polizia Municipale, in occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori



(TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

TITOLO IV - RIMESSA IN PRISTINO, DIFFIDA AMMINISTRATIVA, PATTI DI COLLABORAZIONE E SANZIONI

CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 54 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Nel caso che, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. In caso di mancata ottemperanza gli organi deputati al controllo avranno facoltà, quando possibile, eventualmente eliminando i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi a protezione, di rimuovere immediatamente gli oggetti, che saranno custoditi a cura del Comune e a spese dell'interessato.

3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione e non sia possibile procedere ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55.

Art. 55 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Se il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, intimando l'obbligo al trasgressore. Copia del verbale con specifico rapporto viene inviato al Dirigente competente all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione il quale procederà, altresì, ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 57 c.13 e si provvede al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

CAPO II - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 56 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della L. 689/1981 dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

3. L'autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Responsabile competente per materia individuato in base all'organigramma vigente.

4.I proventi derivanti dalle irrogazione delle sanzioni del presente regolamento, sono destinati al Comune di Lacco Ameno

Art. 57 - Sanzioni e procedure di ricomposizione

1. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli art. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n°65/86, la Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente Regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

2. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali.

3. La violazione dei divieti di cui agli artt. 6, 7 e 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, successivamente modificato dalla Legge 132/2018, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore è ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 10, della predetta L. 48/2017, con applicazione delle sanzioni ivi previste nel caso di trasgressione del predetto ordine.

4. La violazione dell'art. 4 comma 3, lett. a, b, c, d, e - e dell'art. 51 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 100.

5. La violazione dell'art. 9 comma 1 e 2, dell'art. 10, e dell'art. 26 comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 300.

6. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

7. Lo svolgimento di attività in modo non conforme alle concessioni o autorizzazioni rilasciate, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

8. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dallanormaspeciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla disposizione violata del presente Regolamento.

9. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.

10. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie indicate nei commi successivi, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

11. Ferme restando le disposizioni normative, qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo abilitativo, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100 come fissato con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 13 febbraio 2009.

12. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento dirigenziale di cui all'art. 55, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100 come fissato con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 13 febbraio 2009.

13. In tutti i casi in cui sia prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, l'organo che accerta la violazione procede al sequestro delle cose o delle attrezzature oggetto di confisca redigendo



specifico verbale. In caso di sequestro di generi alimentari o prodotti deperibili si applicano le disposizioni vigenti in materia dandone menzione sul verbale di sequestro. Ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981 è, inoltre, sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro100 come fissato con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 13 febbraio 2009.

14. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, è facoltà del comune, con provvedimento della Giunta stabilire una sanzione unica per determinate violazioni, modificare gli importi previsti dal presente articolo e dalla delibera di Giunta Comunale n° 25 del 13 febbraio 2009.

Art. 58 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente Regolamento di Polizia Urbana e in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.



LITORALE DI LACCO AMENO



COPIA

(A cura del dott. Angelo Cortolezis)

COMUNE

DI

COMUNE DI LACCO AMENO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TERZA EDIZIONE

Allegato alla delibera di C.M. n. 238 del 1

LACCO AMENO, L. 21 DIC. 1917

IL SEGRETARIO CAPO



IL SINDACO
(Prof. Vincenzo Merello)

FIRENZE

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Per copie conforme all'originale -
Lacco Ameno, li 3 giugno 1980

Il Segretario Capo
[Signature]

Visto/ Il Sindaco
[Signature]



CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 118

Entrata in vigore del regolamento

Le norme del presente regolamento, regolarmente approvate dal competente organo di controllo, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni ai sensi dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Comune di Lacco Ameno Provincia di Napoli
Ufficio di Segreteria

Abolito del Consiglio Comunale nella seduta del 14 Marzo 1980 con atto n. 3 che è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune del 22 Marzo 1980 e per quindici giorni liberi e consecutivi e completo degli estremi di esecutività, sequenza il 16.4.1980, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune del 29 Aprile e per quindici giorni liberi e consecutivi fino al 14 Maggio 1980, senza opposizioni -
Lacco Ameno, li 16 Maggio 1980



Il Segretario Capo
F. to C. Stollino

OGGETTO: Regolamento di Polizia Urbana - Approvazione.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.


**Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
Dott. Raffaele Monti**



Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Barbieri**



Note:

COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 14 del 14.05.2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.TO Giacomo Pascale

Il Segretario Generale
F.TO Dott. Francesco Ciampi

La presente deliberazione è stata registrata al n. 458 del registro delle pubblicazioni in data **24/05/2019** per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lacco Ameno, li 24/05/2019

Il Messo Comunale
F.TO Luigi Lo Piccolo

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal **24/05/2019**;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Lacco Ameno, li 24/05/2019

Il Segretario Generale
F.TO Dott. Francesco Ciampi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lacco Ameno, li 04/04/2019



Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **14.05.2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____

Lacco Ameno, li 24/05/2019

Il Segretario Generale
F.TO Dott. Francesco Ciampi